



Comune di Firenze 	Consiglio di Quartiere 1 "Centro storico"  Q1 CENTRO STORICO
---	---

Il Segretario	Segr. Amm.va	Il Segretario	Il Vice Presidente
Dott.ssa Giuliana Achilli			Omero Terrinazzi

DELIBERAZIONE N° 10006/12

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione n. 62 "Regolamento di Polizia Mortuaria"

DELIBERAZIONE	<input type="checkbox"/> Quartiere - art. 47 Statuto	<input type="checkbox"/> Interp./Interrog. - art. 48 Statuto
<input type="checkbox"/> Proposte - art. 48 Statuto	<input checked="" type="checkbox"/> Parere - art. 49 Statuto	<input type="checkbox"/> Servizi di base - art 50 Statuto

DA TRASMETTERE A:	<input type="checkbox"/> Affari Generali – AA.OO.II	<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria C. di Q.
<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio C. di Q.1	<input checked="" type="checkbox"/> Pres. Consiglio Comunale	<input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio A.C.
<input type="checkbox"/> Legale e Contratti	<input type="checkbox"/> Direzione Ragioneria	<input type="checkbox"/> Assessore Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Assessore Sport	<input type="checkbox"/> Assessore Sicurezza Sociale	<input type="checkbox"/> Assessore Cultura
<input type="checkbox"/> Assessore Pubblica Istruzione	<input type="checkbox"/> Assessore alla Mobilità	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ADUNANZA DEL 28 marzo 2012

Presiede il Consiglio il Vice Presidente del Quartiere 1 Omero Terrinazzi, svolge le funzioni di Segretario la Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1 dott.ssa Giuliana Achilli, fungono da scrutatori i Consiglieri: Ornella Grassi e Chiara Madiav Villani.

Il Presidente propone l'approvazione della seguente deliberazione: Parere su proposta di deliberazione n. 62 "Regolamento di Polizia Mortuaria":

PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

La proposta di regolamento di polizia mortuaria presenta una serie di normative tecniche riguardanti i vari aspetti sociali e sanitari del trattamento delle persone decedute, fissando procedure e competenze.

PARTE PRIMA – COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO DEL QUARTIERE 1

Si considerano gli aspetti salienti del regolamento per quanto riguarda il territorio del Quartiere 1.

Non sono presenti cimiteri attualmente in uso nel Quartiere, ad esclusione di San Miniato al Monte, che non è però citato nel regolamento in quanto considerato *monumentale*.

La suddivisione in zone e sottozone ai fini della sepoltura riguarda:

- 1) Cimitero di Brozzi, per i rioni di San Jacopino, Cascine e alcune parti dell'Oltrarno;
- 2) Cimiteri di Santa Lucia e San Felice, per quanto riguarda Porta Romana e Poggio Imperiale;
- 3) Cimitero del Pino, zone del Piazzale e di San Niccolò
- 4) Cimitero di Trespiano, per il restante territorio.

Va segnalato inoltre che i residenti in tutto il territorio comunale possono comunque essere sepolti nel cimitero di Trespiano.

All'estremo confine occidentale del Quartiere 1 è inoltre previsto uno dei due punti per lo spargimento delle ceneri, alla confluenza del torrente Mugnone con il fiume Arno.



L'altro è un giardino presso il cimitero di Trespiano.

PARTE SECONDA - PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO

Essendo un regolamento molto tecnico, si rileva un solo punto di criticità, ovvero l'articolo 26 comma 7, di seguito riportato:

Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale, all'interno del Cimitero di Trespiano è individuata apposita area, come da planimetria allegata al presente regolamento (All. 3), destinata al ricevimento di feti che non siano stati dichiarati come nati morti, di prodotti abortivi e di prodotti del concepimento, secondo quanto considerato dall'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. In tale area sono individuati spazi aventi le seguenti dimensioni:

- *profondità non inferiore a cm. 80*
- *Lunghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 50*
- *Larghezza non inferiore nella parte più profonda a cm. 40*

Tali spazi, della durata del turno ordinario di rotazione, devono distare l'uno dall'altro almeno cm. 50 da ogni lato. E' consentita l'installazione di copri fossa, monumentini e altri ricordi, in conformità delle previsioni previste in via generale per le inumazioni in area concessa a privati. Tali concessioni non sono rinnovabili.

È necessario fare alcune premesse.

a) Fonti normative

Si riportano i sopra citati articoli.

DPR 254/2003 articolo 3 comma 2

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

DPR 285/1990 articolo 7

1. *Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.*

2. *Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.*

3. *A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.*

4. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.*

Secondo quanto novellato, la sepoltura di feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento è attualmente permessa nei cimiteri. La legge lascia un dubbio su quale genitore sia titolato a far richiesta alla ASL (per traslazione la madre?), ma non è oggetto del seguente parere.

L'innovazione introdotta è pertanto quella di individuare un'area specifica dove poter seppellire tali spoglie. Possono emergere dei dubbi se tale area sia l'unica destinata a tali sepolture oppure se sia possibile anche altrove. L'incipit dell'articolo, però sembra chiarire che *Ferme restando le previsioni del piano di settore cimiteriale*, ovvero che sia possibile la sepoltura negli altri cimiteri comunali.

b) convinzioni etiche, religiose e filosofiche

Ogni convinzione etica permessa dalla legge è da considerarsi dignitosa, rispettabile e comprensibile. Il principio cardine della laicità dello Stato, e per traslazione di tutte le Istituzioni, comprese quelle locali, deve imporre la possibilità di poter disporre di libere scelte e di tutti gli strumenti –materiali ed immateriali- per poterle compiere. Di conseguenza non devono esistere limitazioni ai diritti di legge.



Va inoltre ricordato che secondo il primo articolo del Codice Civile recita che:
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

PARTE TERZA – CONSIDERAZIONI FINALI

L'impianto del regolamento di polizia mortuaria pone – oltre alle numerose norme tecniche - particolare attenzione al rispetto del culto dei morti, laico o religioso, fondamento di una civiltà rispettosa dei propri componenti. Laddove certe possibilità possano in qualche maniera ledere tale rispetto, è necessario porsi delle domande.

Premesso che la sepoltura di feti, prodotti abortivi e prodotti del concepimento è libera, facoltativa e già permessa, l'individuazione di un'area ad hoc può rappresentare per numerose persone, in particolare per numerose donne, una parziale legittimazione giuridica –ma effettivamente non una concreta applicazione- di politiche in contrasto all'attuale legislazione. Queste sono ovviamente legittime e rispettabili e –dal punto di vista di coloro che le sostengono- devono mirare a modificare l'attuale legislazione, ma non devono compromettere i diritti provenienti da quanto attualmente in vigore.

Il Consiglio di Quartiere, pur esprimendo un giudizio favorevole alla proposta di Regolamento, invita il Consiglio Comunale alla rimozione dell'intero comma 7 dell'art. 26 ritenendo che tutte le convinzioni etiche, religiose e filosofiche dei cittadini siano già garantite dai suddetti DPR.

Si invita altresì il Consiglio Comunale ad attivarsi per realizzare politiche di informazione, di aiuto alle donne o alle coppie in difficoltà, di sostegno morale e materiale al fine di evitare le condizioni per cui si renda necessaria un' interruzione volontaria di gravidanza.

Si procede alla votazione:

Consigliere	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Abbassi Andrea				
Armani Oberdan	X	X		
Badò Andrea	X	X		
Benvenuti Nicola	X	X		
Ciani Francesco	X	X		
Compagno Antonino	X	X		
Corti Grazi Emanuele				
De Razza Francesco Giovanni	X	X		
Delfino Alessandro	X	X		
Fanetti Pier Luigi	X	X		
Fantini Enrico	X	X		
Gemignani Gabriele	X	X		
Grassi Ornella	X	X		
Madiai Villani Chiara	X	X		
Marmugi Stefano				
Nativi Roberto				
Orlandi Enrico	X	X		
Passeri Marco	X	X		
Sansone Riccardo	X	X		
Sodi Marco Antonio	X	X		
Spini Debora	X	X		
Terrinazzi Omero	X	X		
Torrini Niccolò				
TOTALE	18	18	0	0

Il Consiglio approva.



IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro Storico

- Visto l'art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze
- Visto l'art. 30 del Regolamento dei C.d.Q.
- Visto il programma elaborato dalla competente Commissione consiliare;
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di **APPROVARE** il **Parere su proposta di deliberazione n. 62 "Regolamento di Polizia Mortuaria"** come espresso in narrativa.

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Achilli

Vice Presidente del Quartiere 1
Omero Terinnazzi